



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)

- **Codice della proposta:** COM (2022) 480 final
- **Codice interistituzionale:** 2022/0288(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

La proposta ha origine dalla considerazione della Commissione europea che, in base a recenti studi effettuati in ambito comunitario (Europol) e presso le Nazioni Unite (UNODC), le vigenti norme comunitarie in materia di importazione, esportazione e transito delle armi da fuoco non si sono rivelate pienamente adeguate a fronteggiare il mercato illegale di tali prodotti nell'UE o ad impedire la facile riattivazione o trasformazione di armi disattivate o di armi d'allarme e da segnalazione in armi da fuoco.

Attualmente la materia è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, il cui obiettivo principale è quello di ridurre il rischio di traffico illecito di armi da fuoco ad uso civile, agevolando in tal senso la loro tracciabilità. Ciò al fine di garantire la coerenza tra le norme sul commercio con l'estero degli Stati membri in linea col predetto art. 10 del protocollo *ONU Firearms*.

Il regolamento (UE) n. 258/2012 ha sostanzialmente definito le condizioni applicabili alle procedure "legali" di esportazione e tracciabilità delle armi da fuoco per la loro movimentazione in ambito internazionale, impattando indirettamente sul traffico illecito.

Nello specifico, oltre ad aver disciplinato l'autorizzazione all'esportazione delle armi da fuoco ad uso civile nonché l'importazione ed il transito di tali armi, detto Regolamento ha anche stabilito

le relative formalità doganali, talune procedure semplificate di esportazione, sanzioni, obblighi di registrazione, di condivisione delle informazioni e di cooperazione amministrativa fra gli Stati membri.

L'ordinamento interno è stato adeguato al regolamento (UE) n. 258/2012, sia mediante un intervento normativo di rango primario, che mediante l'emanazione di specifici atti di indirizzo di questo Ministero.

In particolare, con l'art. 2, comma 1, lett. f), n. 1, del d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121, si è provveduto a modificare l'art. 16, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110, al fine di prevedere che l'autorizzazione all'esportazione delle armi comuni da sparo di ogni tipo fosse subordinata "all'applicazione del disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 258/2012", ovvero all'obbligo, in determinate circostanze o condizioni, di rifiutare di concedere un'autorizzazione all'esportazione o di annullarla, sospenderla, modificarla o revocarla.

Per quanto attiene, invece, alle specifiche modalità applicative del regolamento in questione, si è provveduto ad emanare numerose circolari indirizzate alle competenti Autorità di pubblica sicurezza ed articolazioni territoriali di questo Dicastero, tra le quali si segnalano, in particolare, la circolare con la quale sono state fornite dettagliate indicazioni per l'adozione del "Modulo per l'autorizzazione all'esportazione" di cui all'Allegato II al regolamento medesimo (circolare n. 557/PAS/U/015916/10175(1), del 27/09/2013), nonché quella con la quale, dopo aver definito il "procedimento autorizzatorio" all'esportazione definitiva di armi da fuoco, sono state anche illustrate le "innovazioni comunitarie" e le "procedure semplificate" introdotte dal regolamento, nonché disposti "controlli" nell'ambito della specifica attività di controllo attribuita alle Autorità di pubblica sicurezza (circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(1), del 22/10/2013).

La proposta di regolamento in oggetto costituisce una revisione del regolamento (UE) n.258/2012, che è stata annunciata nel piano d'azione 2020-2025 dell'UE contro il traffico di armi da fuoco, nell'ambito della priorità 1 (tutelare il mercato legale e limitare lo sviamento), ed è stata inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2021, allegato II.

La proposta trae spunto dagli insegnamenti tratti dall'attuazione del regolamento (UE) n. 258/2012 ed intende risolvere, nell'ambito della competenza esclusiva dell'UE sul commercio con l'estero, i problemi connessi alle differenti procedure fra gli Stati membri di autorizzazione all'esportazione, all'importazione e al transito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni.

I problemi principali individuati sono:

- a) l'assenza di dati centralizzati a livello nazionale;
- b) la minaccia costituita dal traffico di armi da fuoco da e verso l'UE;
- c) gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici.

Tali problemi sarebbero affrontati dalla proposta, rispettivamente:

-per quanto attiene alla questione *sub-a)*, mediante l'introduzione di una raccolta obbligatoria dei dati e della digitalizzazione;

-con riguardo alla questione *sub-b)*, attraverso un incremento della tracciabilità delle armi da fuoco, prevedendo l'inclusione di un regime autorizzatorio anche per le armi d'allarme e da

segnalazione e per quelle disattivate, dei limiti alla vendita dei “semilavorati” di armi da fuoco e loro componenti, l’obbligo di presentazione del certificato di utente finale, ecc.;

relativamente alla problematica *sub-c)*, mediante l’introduzione di procedure semplificate e riduzione degli oneri amministrativi.

Dunque, la proposta intende affrontare nuovamente la sfida in materia di tracciabilità e prevenzione del traffico illecito di armi da fuoco ad uso civile, sia nell’UE che dall’UE, introducendo diversi elementi di novità rispetto al regolamento del 2012, fra i quali le particolari disposizioni in materia di importazione di “semilavorati”, considerati prodotti per i quali attualmente risulta semplice eludere le norme ed utilizzarli per fabbricare in casa armi da fuoco non marcate o registrate (le cosiddette “armi fantasma”), nonché in materia di “armi d’allarme e da segnalazione” trasformabili in armi da fuoco.

Inoltre, considerato che in fase di esportazione il rischio principale consiste nello sviamento delle armi da fuoco ad uso civile, per cui è possibile che queste, mediante triangolazioni, giungano a Paesi embargati o a soggetti criminali, la proposta mira a consentire controlli coordinati fra gli Stati membri e a garantire la tracciabilità delle armi da fuoco.

In tale direzione, fra le varie disposizioni in essa contenute - che sono rivolte, oltre che ai privati ed agli operatori commerciali di settore, anche alle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e alle Autorità doganali – alcune riguardano adeguate modalità di registrazione delle informazioni relative alle armi da fuoco, migliorano il lavoro delle autorità doganali nell’individuazione di armi da fuoco illegali e limitano l’importazione dei semilavorati di armi e di componenti essenziali esclusivamente agli armaioli ed agli intermediari di armi.

Altre disposizioni contenute nella proposta sono riferite ad un miglioramento della raccolta sistematica dei dati sui movimenti internazionali di armi da fuoco e sui relativi sequestri. E’ anche prevista una trasmissione annuale dei predetti dati alla Commissione europea, la cui analisi statistica potrà consentire un miglioramento delle politiche di prevenzione e contrasto del traffico illegale di armi da fuoco.

In un’ottica di equilibrio fra le esigenze di sicurezza e quelle commerciali del Comparto di settore, la proposta introduce disposizioni che riducono gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici e dei privati che possiedono armi da fuoco, per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esportazione o all’importazione di armi.

E’ anche prevista una digitalizzazione delle procedure, che vengono ulteriormente facilitate attraverso un miglioramento della cooperazione fra le varie autorità competenti, anche doganali. Per i privati, in particolare, la proposta conferma le procedure semplificate per i movimenti temporanei di armi da fuoco da parte di cacciatori, tiratori sportivi e collezionisti.

Da ultimo, la proposta mira a distinguere chiaramente le esportazioni di armi da fuoco ad uso civile da quelle relative a tecnologia ed attrezzature militari, sottoposte, queste ultime, al campo di applicazione della posizione comune 2008/944/PESC, dell’8 dicembre 2008. Essa, infatti, allineandosi alla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, esclude dal proprio campo di applicazione le movimentazioni di armi da fuoco intergovernative, tra uno Stato e l’altro, e le vendite dirette alle Forze Armate, alla Polizia e alle Autorità pubbliche.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta è coerente con la priorità della strategia dell'UE per l'*Unione della sicurezza* della Commissione europea (COM(2020) 605 FINAL) che invita a valutare l'adeguatezza delle norme in materia di autorizzazioni all'esportazione e sulle misure di importazione e transito di armi da fuoco.

Essa, inoltre, rispecchia le priorità della strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (COM(2021) 170 final).

Infine, come sopra anticipato, la proposta dà seguito al piano d'azione 2020-2025 dell'UE contro il traffico di armi da fuoco (COM(2020) 608 final), che prevede (azione 1.4) che *"La Commissione effettuerà una valutazione d'impatto sulla legislazione dell'UE in materia di controllo delle importazioni ed esportazioni di armi da fuoco ad uso civile, in particolare per vagliare possibili soluzioni per migliorare la tracciabilità (marcature armonizzate per le importazioni), scambiare informazioni tra le autorità nazionali allo scopo di evitare l'elusione dei divieti di esportazione, nonché incrementare la sicurezza delle procedure di controllo delle importazioni ed esportazioni di armi da fuoco (maggiore chiarezza nell'ambito di procedure semplificate). La Commissione valuterà come garantire la coerenza tra il regolamento (UE) n. 258/2012 e la direttiva sulle armi da fuoco, ad esempio per affrontare meglio il problema delle importazioni di armi d'allarme o da segnalazione facilmente trasformabili, o per applicare controlli all'esportazione a tutte le armi disciplinate dalla direttiva. . . .omissis."*

La base giuridica della proposta è l'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo alla politica commerciale comune dell'UE, la cui legislazione rientra nella competenza esclusiva dell'UE.

Ulteriore base giuridica della proposta è l'articolo 33 del TFUE, con riguardo agli aspetti relativi allo scambio delle informazioni fra le previste Autorità e fra queste ultime e la Commissione europea.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'analisi della sussidiarietà non è richiesta, trattandosi di un settore di competenza esclusiva dell'UE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Sotto tale profilo, si ritiene, in via generale, che la proposta non sembra avere un impatto significativo per la pubblica amministrazione e in particolare per le Autorità di pubblica sicurezza competenti al rilascio delle licenze di esportazione o di importazione anche considerato che le

informazioni richieste sulle armi da fuoco, relative al nome del fabbricante o al marchio, al Paese o al luogo di fabbricazione sono già presenti nella "marcatrice unica" prevista dalla direttiva sulle armi da fuoco, direttiva UE n.2012/555, e nell'ordinamento nazionale ne è sancita l'obbligatorietà nell'art. 11 della legge 110/1975.

In particolare qualche perplessità in merito al pieno rispetto del principio di proporzionalità, sussiste in merito all'introduzione di un regime autorizzatorio anche per le armi "disattivate" e per le "armi d'allarme o da segnalazione", pur se rispondenti alle prescrizioni tecniche di cui, rispettivamente, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 (recepito con il D.M. 8 aprile 2016), ed alla direttiva di esecuzione 2019/69/UE (recepita con l'art. 18, comma 1, lett. b) e c) che hanno, rispettivamente, modificato l'art. 2 e introdotto l'art.5-bis alla legge n.110/1975), il rispetto delle quali fa sì che le stesse non siano annoverate tra le armi da fuoco.

Analogamente, la previsione dell'obbligo di accompagnare la domanda di autorizzazione all'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da un certificato di utente finale sembra costituire, effettivamente, un aggravio procedurale di particolare rilievo nei confronti del Comparto armiero, nonché una misura inefficace o, di fatto, inapplicabile, ove si consideri che, in tema di mercato civile delle armi, è possibile cedere un'arma importata da un soggetto privato ad un altro soggetto privato autorizzato.

Infine, non appare del tutto coerente con l'ambito di applicazione di cui all'art. 3 del regolamento, l'inclusione, nell'Allegato I del regolamento medesimo, degli *"esemplari di collezioni e collezionisti di interesse storico. Esempari antichi di oltre cento anni"*, poiché proprio il predetto art. 3, par. 1, lett. c) stabilisce che il regolamento non si applica *"alle armi da fuoco antiche e alle loro repliche come definite conformemente alla legislazione nazionale, purché le armi da fuoco antiche non comprendano armi da fuoco fabbricate dopo il 1899"*.anche considerato che le informazioni richieste sulle armi da fuoco, relative al nome del fabbricante, o al marchio, al Paese o al luogo di fabbricazione,, fanno già parte della "marcatrice unica" prevista dalla direttiva sulle armi da fuoco (direttiva (UE) n. 2021/555) e, nell'ordinamento interno, dall'art. 11 della legge n. 110/1975.

Limitato - e proporzionato rispetto agli effetti prodotti - appare il nuovo onere amministrativo introdotto a carico delle autorità competenti al rilascio delle licenze riferito all'obbligo di notifica delle informazioni in una banca dati comuni nei casi di rifiuto. Del resto, tale attività è già espletata nel nostro Paese

Si ricorda, infatti, che con specifici atti di indirizzo di questo Ministero, si è già data applicazione al Regolamento delegato (UE) 2019/686 della Commissione del 16 gennaio 2019, che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione, nonché al Regolamento delegato (UE) 2021/1423 della Commissione del 21 maggio 2021, che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, per lo scambio sistematico , con mezzi elettronici, di informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate di acquisizione o detenzione di talune armi da fuoco. In entrambi i casi,

è utilizzata la piattaforma denominata "Internal Market Information System" (I.M.I.).

Più in generale, anche gli investimenti e il lavoro amministrativo necessari alla creazione delle procedure digitalizzate e l'interconnessione tra i sistemi appaiono proporzionati rispetto agli obiettivi dichiarati.

Con riguardo ai possibili riflessi sulle categorie economiche interessate, si fa rinvio a quanto rappresentato nella Sezione B3.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione del progetto è complessivamente positiva, sia con riguardo ai benefici previsti in termini di rafforzamento delle misure per migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco ed il contrasto del loro traffico illegale, che relativamente ai benefici introdotti a favore dei portatori di interesse, connessi alla prevista digitalizzazione delle licenze, all'introduzione di procedure semplificate e alla riduzione degli oneri amministrativi.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto la prevista digitalizzazione potrà comportare uno snellimento delle procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, anche a vantaggio dei richiedenti. Inoltre, la riduzione degli oneri amministrativi produrrà benefici per gli operatori economici nazionali del Comparto armiero.

Inoltre le disposizioni che mirano ad innalzare il livello di controllo sulla circolazione delle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni non possono che vedere favorevole questa Amministrazione.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Nel corso dell'elaborazione della proposta, la Commissione europea ha avviato diverse consultazioni con i portatori di interessi ivi compresi le Autorità statali competenti al rilascio delle licenze e quelle doganali, nonché gli operatori economici di settore.

All'esito, è emerso un generale consenso, con particolare riguardo alla necessità di una maggiore armonizzazione delle norme UE in tema di importazione, esportazione e transito legali di armi da fuoco ad uso civile e alla crescente necessità di digitalizzazione delle procedure.

Quanto precede, anche se da parte degli operatori economici non sono mancate espressioni di preoccupazione circa la limitazione della vendita di componenti semilavorati.

L'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili (ANPAM) ha fatto pervenire a questo Ministero alcune "osservazioni preliminari" in ordine alla proposta in questione, con le quali ha evidenziato che:

- a) la proposta di regolamento eccederebbe le proprie competenze laddove intende disciplinare anche la materia dell'importazione di armi, loro componenti essenziali e

munizioni. Ciò in relazione al fatto che la stessa, svolgendo la funzione di attuare l'art. 10 del protocollo *ONU Firearms*, non avrebbe "competenze sulla regolazione del mercato interno" e non dovrebbe sovrapporsi ad una materia che è già normata dalla direttiva sulle armi da fuoco (direttiva (UE) n. 2021/555), recepita nell'ambito della potestà normativa dei singoli Stati membri;

- b) alcune definizioni (art. 2 della proposta) suscitano perplessità, anche perché non coerenti con quelle di cui alla predetta direttiva sulle armi da fuoco: fra queste, si segnala quella di "armi identiche" ("*identical weapons*"), poiché non richiamata da alcuna altra norma e, soprattutto, quella di "armi da fuoco semilavorate" ("*semi-finished firearms*") e di "componenti essenziali semilavorati" ("*semi-finished essential components*"), poiché - secondo l'ANPAM - le lavorazioni meccaniche richiedono attrezzature professionali, e i trattamenti termici che vengono realizzati dopo le lavorazioni meccaniche e che sono necessari per l'uso in sicurezza dell'arma, richiedono attrezzature specializzate e costose. Inoltre, la limitazione dell'importazione dei semilavorati ai soli armaioli e intermediari - sempre secondo l'ANPAM - appare, nella pratica, di impossibile applicazione, poiché tali prodotti non sono soggetti a registrazione (fino a quando non diventano prodotti finiti);
- c) le previste deroghe alla disciplina doganale unionale in relazione all'importazione di armi, componenti essenziali e munizioni (art. 4 della proposta) sembrano andare in senso opposto rispetto al dichiarato obiettivo di semplificazione, aggiungendo notevoli aggravii in termini di costi amministrativi e di allungamento dei tempi di importazione, nella discriminazione degli operatori interni;
- d) le disposizioni sulle "armi disattivate" e sulle relative certificazioni (art. 7 della proposta) appaiono inutili, creandosi, anche in tal caso, una sovrapposizione fra il nuovo regolamento e la vigente direttiva sulle armi da fuoco;
- e) le disposizioni sulle armi d'allarme e da segnalazione (art. 8 della proposta) vanno, anche in questo caso, a sovrapporsi a quelle della direttiva sulle armi da fuoco con una inutile ripetizione dell'art. 14 della direttiva stessa, attuato con le recenti modifiche all'art. 5 e l'introduzione dell'art. 5-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- f) l'immissione nel campo di applicazione del regolamento dei materiali destinati a musei e collezionisti suscita preoccupazione poiché le importazioni e le esportazioni per motivi culturali riguardano solo armi che hanno una rilevanza storica o collezionistica e che non riguardano il traffico illecito;
- g) le disposizioni che subordinano l'importazione delle armi e dei loro componenti essenziali alla presenza della marcatura completa (art. 6 della proposta) appaiono assai problematiche, ove si consideri che la vigente normativa consente di importare armi e parti d'arma anche con marcatura incompleta, purché, prima dell'immissione sul mercato, la marcatura sia regolarizzata e completata a cura dell'importatore presso un Banco di Prova (v., in particolare, l'art. 11 della legge n.110/1975). Così come formulate, le disposizioni in parola obbligherebbero gli importatori dell'UE a servirsi di un Banco extra UE ed essere completamente marcate all'origine, con ricadute economiche negative per

gli operatori del settore;

- h) la previsione dell'obbligo di accompagnare la domanda di autorizzazione all'esportazione da un certificato di utente finale (*end-user certificate*) rilasciato dalle autorità del Paese di destinazione (art. 14 della proposta), nonché la previsione che consente allo Stato che rilascia l'autorizzazione di controllare, dopo l'esportazione, che gli impegni assunti con il certificato di utente finale siano rispettati, appaiono, secondo l'ANPAM, irrealizzabili. Tale certificato costituisce, infatti, un documento relativo all'esportazione delle armi militari e non delle armi ad uso civile, ed è rilasciato dalle autorità governative per certificare che il destinatario dell'esportazione di un'arma ne è anche l'utilizzatore finale. Si tratta, dunque, di un documento in alcun modo applicabile alle armi civili, poiché esse sono importate al fine di immetterle sul mercato e, solitamente, il loro destinatario finale non è conosciuto all'atto del rilascio della licenza di esportazione. Peraltro, un'arma civile è suscettibile di essere più volte commercializzata, se non addirittura riesportata. In definitiva, il certificato di utente finale ha senso solo quanto il destinatario sia un organo pubblico e non può, al contrario, vincolare un soggetto privato. Al più, tale documento potrebbe fare riferimento all'importatore quale utente finale (*end-user*), che dovrebbe, però, essere poi libero di cedere l'arma ai dettaglianti o agli utenti finali.

Oltre agli elementi di criticità sopra riportati, l'ANPAM ha anche manifestato apprezzamento in relazione ad altre disposizioni della proposta.

In tal senso, "molto positivo" è apparso l'art. 15 par. 8 della proposta, nella parte in cui stabilisce che l'esportatore non è tenuto a pagare tasse o diritti (ad eccezione delle spese di scorta) per la domanda di autorizzazione all'esportazione o al transito sul territorio dei Paesi membri.

Altrettanto positive sono da considerarsi le previsioni delle "autorizzazioni generali" per l'importazione o l'esportazione ("Union general authorizations"), che valgono per tutti gli operatori che rispettano determinati criteri.

Da ultimo, per i futuri sviluppi negoziali, l'auspicio dell'ANPAM è che sia fatto ogni possibile sforzo di semplificazione e di riduzione degli adempimenti a carico degli operatori economici, al fine di evitare una possibile perdita di competitività dell'intero sistema unionale.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La previsione dell'esclusione del pagamento di "tasse o diritti" per la domanda di autorizzazione all'esportazione o al transito intra-UE non sembra avere una particolare incidenza sul bilancio dello Stato.

La previsione di procedure semplificate e in particolare della loro "digitalizzazione" potrà, invece, avere un impatto positivo in termini di risparmio e di celerità dell'azione amministrativa.

Tuttavia, per poter procedere ad una compiuta analisi dei possibili benefici o dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto della digitalizzazione introdotto dall'art. 28 del regolamento.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

L'applicazione del nuovo regolamento comunitario - nell'attuale formulazione della proposta - non appare di particolare impatto sulla normativa nazionale, anche se potrà essere necessario adottare alcuni interventi normativi di rango primario o secondario nella legislazione di settore, con i quali attuare il coordinamento tra il regolamento e la normativa italiana (ad es., con riguardo alla "definizioni").

Parallelamente, considerata la diretta applicabilità della norma comunitaria in esame e in linea con quanto già accaduto in sede di adozione del vigente regolamento (UE) n. 258/2012, si provvederà ad emanare uno o più specifici atti di indirizzo.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non impatta sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Si rimanda alle osservazioni fornite nella sezione C1

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si rimanda alle osservazioni fornite nella sezione B3

Altro

Altre amministrazioni interessate: Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli).